



RISCOSSIONE

Come evitare il fermo amministrativo di auto e moto

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

Il **fermo amministrativo** è un atto con il quale le amministrazioni o gli enti competenti, tramite i concessionari della riscossione, “**bloccano**” un **bene mobile** del debitore (o dei coobbligati) **iscritto in pubblici registri** (es. autoveicoli e motoveicoli), al fine di riscuotere i **crediti non pagati** che possono riferirsi a **tributi o tasse** (es. un mancato pagamento Iva, Irpef, Bollo auto, ICI, ecc.), oppure a **multe** relative ad infrazioni al Codice della Strada.

Infatti, l'[articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa disporre il **blocco** dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del **fermo amministrativo** nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Tuttavia, il **comma 2**, del citato [articolo 86, D.P.R. 602/1973](#), prevede, a carico del Concessionario, l’obbligo di inviare una **comunicazione preventiva** contenente “*l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione*”.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il cd. **preavviso di fermo amministrativo** è un atto **immediatamente e autonomamente impugnabile**, “essendo irragionevole imporre all’obbligato di attendere il decorso del termine concesso con il preavviso stesso e l’iscrizione del fermo vero e proprio prima di poter far verificare al giudice la legittimità sostanziale della pretesa che intende contrastare” (**Cassazione n. 26196/2011**).

Trascorsi 30 giorni dalla notifica del citato preavviso di fermo, **in assenza del pagamento** da parte del debitore o di una opposizione, richiesta di sgravio o sospensione, si procede con **l’iscrizione** del fermo amministrativo **al PRA**, con conseguente **impossibilità di utilizzare il veicolo**, fino a quando **non viene saldato il debito**.

Infatti, a seguito di tale provvedimento, il **veicolo**, pur rimanendo nella disponibilità del proprietario, **non può circolare**, né può **essere rottamato o esportato**. L'[articolo 86, comma 1, D.P.R. 602/1973](#), prevede, inoltre, che: “*chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, codice della Strada*” (**D.Lgs. 285/1992**).



Quindi, tale ultima disposizione punisce con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937, nonché con l'irrogazione delle sanzioni accessorie della **revoca della patente** e della **confisca del veicolo**, *“il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente”*.

Ciò detto, occorre evidenziare che il legislatore ha previsto alcune **eccezioni**, in presenza delle quali è possibile **evitare il fermo amministrativo**.

In particolare, al debitore che riceve la notifica del preavviso di fermo amministrativo viene concessa la possibilità di poter procedere ad una **richiesta di rateizzazione**. In tal caso, dopo il regolare e tempestivo **pagamento della prima rata**, il fermo viene **sospeso e il veicolo può tornare in circolazione**.

Altra eccezione è prevista dallo stesso [articolo 86, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), ove è disposto che non si potrà procedere all'iscrizione del fermo, a seguito del decorso dei 30 giorni dal ricevimento della notifica del preavviso di fermo, nel caso in cui: *“il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione”*.

Nel caso di specie, quindi, il debitore dovrà dimostrare che il **veicolo**, oggetto della procedura di fermo, è di sua **proprietà** e che **l'utilizzo** dello stesso è **necessario e indispensabile** per lo svolgimento della propria **attività lavorativa**. Questi potrà farlo presentando **apposita istanza ed esibendo** la documentazione che attesti la **strumentalità del veicolo**.

Ulteriore eccezione è prevista per le **auto dei disabili**. Infatti, l'Agenzia delle entrate-Riscossione **non** procede **all'iscrizione** del fermo amministrativo per i veicoli adibiti o destinati ad uso di persone diversamente abili e, laddove il fermo risultasse già iscritto, provvede alla sua **cancellazione**.

In questo caso, il debitore **può chiedere l'annullamento allegando**:

- copia della **carta di circolazione** dalla quale si evince la presenza sul veicolo di **speciali dispositivi** prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
- copia della **fattura di acquisto** del veicolo mediante applicazione delle **agevolazioni fiscali** previste dalla **104/ 1992**;
- copia del **contrassegno auto “Parcheggio per disabili”**, rilasciato dal Comune e in corso di validità alla data di notifica del preavviso o, nel caso di contestazione del fermo, a quella di iscrizione del medesimo.

Naturalmente, in tutti i casi in cui il veicolo sia intestato a soggetto diverso rispetto alla persona diversamente abile, sarà necessario allegare una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** del proprietario del veicolo che attesti l'utilizzo dello stesso veicolo per il trasporto dell'intestatario del contrassegno.

